

UNIONE DEI COMUNI TERRA DI LEUCA BIS

Procedura di verifica assoggettabilità a VAS.

Oggetto: Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n.44 ("Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica") - Procedura di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica.

"Progetto di costruzione di un complesso edilizio da destinare a piccolo villaggio albergo in Specchia, nell'area ubicata lungo la strada comunale "Mulicchio I"

Proponente: Salenturist-one Sas di Musio Cosimo & C., con sede in Specchia alla via Salvo D'Acquisto."

Autorità procedente: Comune di Specchia (Le).

L'anno 2016, addì ventotto del mese di febbraio in Specchia (Le), presso l'Ufficio VIA e VAS, nella sede dell'Unione dei comuni di Terra di Leuca Bis", Via San Giovanni Bosco, n.6 l'Ing. Antonio SURANO, quale Responsabile del Procedimento di VIA e VAS, giusto verbale della Commissione Locale per il Paesaggio n.2 del 05/05/2015 a seguito di deliberazione di Giunta dell'Unione dei Comuni "Terra di Leuca bis", n.2 del 14/04/2015, con la quale si attribuivano al Presidente della Commissione Locale per il Paesaggio le funzioni per il rilascio dei provvedimenti in materia di Vas, sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa espletata, ha adottato il presente provvedimento.

PREMESSO che:

- il Comune di Specchia (LE) é dotato di PUG (Piano Urbanistico Generale) vigente, non sottoposto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, poiché approvato in data antecedente all'entrata in vigore della normativa in materia di VAS;
- la variante proposta in oggetto ricade nell'ambito di applicazione della preventiva verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 6, comma 3-bis del D.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., dell'art.8 della L.R. n.44 del 14 dicembre 2012 e dell'art.6 del Regolamento Regionale n.18 del 9 ottobre 2013;
- con nota acquisita in data 30.07.2015 al n.340 di protocollo dell'Unione dei Comuni di Terra di Leuca Bis, il Comune di Specchia presentava Istanza di Verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi della L.R. n.44/2012 per l'intervento di cui all'oggetto, allegando la seguente documentazione su supporto cartaceo:

Tav. 1— Relazione tecnica illustrativa

- Tav. 2 — Condizioni di ammissibilità al progetto

- Tav. 3 — Inquadramento urbanistico - Tav. 4a — Studio di compatibilità al PUG

- Tav. 5 — Stato di fatto e Doc. Fotogr.

- Tav. 6 - Pl. Stato di Progetto

- Tav. 7 — Ristorante

- Tav. 8 — Modulo abitativo

- Tav. 9 — Sezione trasversale

- Tav. 10 — Rendering

- Tav. 11— Pl. Rete El. E Rete Tel.

- Tav. 12 Rete Idrica-Fognante

- Tav. 13 — Impianto elettrico

- Tav. 14 — Stato di progetto impianto antincendio

- Tav. 15 Particolare costruttivo recinzione

- Tav. 16 — Schema di convenzione

- VAS (Rapporto Preliminare Ambientale) Verifica di assoggettabilità.

- con nota prot.n°362 del 07.08.2015, l'Ufficio VAS dell'Unione dei Comuni, effettuava ai sensi dell'art.8, comma 2, della L.R. n.44/2012 la verifica di completezza della documentazione presentata ai fini dell'avvio del procedimento di propria competenza, per la consultazione di cui all'art.8 c.2 della L.R.

n.44/2012, comunicando l'avvenuta pubblicazione della documentazione ricevuta dall'Autorità Procedente, sul Portale *dell'unione dei comuni di terra di lecca bis* <http://www.comuniterradileuca.it/>, ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale:

- REGIONE PUGLIA - Servizio Urbanistica
- Servizio Assetto del Territorio: Ufficio attuazione Pianificazione Paesaggistica.
- Servizio Risorse Idriche
- Servizio Lavori Pubblici
- Servizio Reti e Infrastrutture per la Mobilità
- Servizio Cielo dei Rifiuti e Bonifiche
- Servizio Ecologia
- Autorità Idrica Pugliese
- Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente (ARPA Puglia)
- Autorità di Bacino della Puglia
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto
- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia
- PROVINCIA DI LECCE
- Settore Lavori Pubblici e Mobilità
- Settore Territorio, Ambiente e Programmazione Strategica
- Servizio pianificazione territoriale
- Servizio ambiente e tutela venatoria
- Azienda Sanitaria Locale di Lecce
- E, p.c. IV Settore - Comune di Specchia

Con la nota di cui sopra si raccomandava ai suddetti soggetti di effettuare l'invio di eventuali contributi in merito all'assoggettabilità a VAS entro il termine di 30 giorni, invitando altresì l'Autorità Procedente a trasmettere all'Autorità Competente proprie osservazioni o controdeduzioni relativamente a quanto rappresentato dai Soggetti competenti in materia ambientale nell'ambito della consultazione, fornendo eventualmente ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

Con nota prot. 362 del 07/08/2015, si comunicava al soggetto proponente, l'avviso dell'avvio del procedimento ai sensi della Legge 7-8-1990 n. 241.

A seguito di quanto sopra pervenivano i seguenti contributi.

- Con nota prot. n.12259 del 07-09-2015, pervenuta al protocollo dell'unione in data 09-092015 n. 391, **l'Autorità di Bacino della Puglia**, trasmetteva il proprio contributo, facendo presente che. *"l'area di intervento, così come riportata negli elaborati progettuali digitali, non è interessata da alcun vincolo da parte dell'Autorità di Bacino"*;
- Con nota prot. n.125687 del 03-09-2015, pervenuta al protocollo dell'unione in data 09-092015 prot. N. 392, **l'ASL di Lecce, Dipartimento di Prevenzione-servizio SISP**, trasmetteva il proprio parere, come segue: *"ritiene, per quanto di competenza, che il progetto in esame non sia da assoggettare alla procedura di V.A.S. in quanto non sono ravvisabili impatti negativi significativi che possano pregiudicare il livello di protezione dell'ambiente e della salute delle persone, fermo restando quanto segue:*
 - *Il sistema di approvvigionamento idrico dovrà garantire una fornitura adeguata di acqua potabile in relazione al numero di ospiti;*
 - *Lo smaltimento delle acque di natura domestica dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dal R.R. 12.12.2011, n. 26 e con impianto adeguato al numero di A.E. (abitanti equivalenti);*
 - *Lo smaltimento delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia rimane assoggettato al rispetto delle procedure stabilite dal R.R. n. 26 del 09-12-2013.*

- Con nota n. 50486 del 14/09/2015 inviata mezzo pec, **l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente (ARPA)**, ritiene che, *esaminata la documentazione presentata, per quanto di competenza, si esprime parere favorevole all'esclusione della variante urbanistica dalla procedura di VAS, fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:*
 - *in sede di progettazione esecutiva siano effettivamente applicate le misure di mitigazione dichiarate nel R.P., relativamente a tutte le componenti ambientali considerate, compresa la tutela ed il recupero dei beni paesaggistici presenti (muretti a secco e manufatto rurale - pajara)“;*
 - *si persegua la minimizzazione del consumo e dell'impermeabilizzazione dei suoli, con l'utilizzo di pavimentazioni permeabili/semipermeabili nelle aree pedonali e a parcheggi, come anche dichiarato nel R.P.;*
 - *in sede progettuale esecutiva si ponga particolare attenzione alla corretta gestione dei reflui, in assenza di allaccio alla rete fognaria, con tutte le dovute precauzioni a tutela della falda acquifera sotterranea;*
 - *si adottino le più efficaci soluzioni progettuali disponibili al fine di contenere i consumi idrici e di praticare una corretta gestione della risorsa idrica in assenza di collegamento alla rete di approvvigionamento di acque potabili;*
 - *si integri il progetto con i dettagli costruttivi relativi alla piscina, con la stima dei fabbisogni/consumi idrici per uso potabile, irriguo e ludico-ricreativo e con una puntuale descrizione delle modalità di approvvigionamento.*

Raccomandava altresì di adottare opportune buone pratiche in materia di gestione ambientale:

- *si favoriscono la mobilità lenta e sostenibile per gli spostamenti, in particolare nel periodo estivo da e verso i centri urbani e le zone balneari scoraggiando l'uso di mezzi privati;*
 - *per quanto riguarda l'energia ed i consumi idrici, si adottino tutte le migliori tecnologie possibili e le strategie di gestione all'interno della struttura turistica per il contenimento dei consumi.*
- Con nota n. 3547 del 17/09/2015 acquisita al protocollo dell'Unione il 23/09/2015 al n. 409, **l'Autorità Idrica Pugliese**, per quanto di competenza, rappresenta di “ *non ravvisare motivi ostativi per l'intervento in oggetto. In questo senso, si é preso atto della documentazione progettuale, che:*
 - *L'approvvigionamento idrico potabile sarà garantito con acqua potabile dell'AQP fornita con autobotti regolarmente autorizzate; tale acqua sarà contenuta in idoneo serbatoio;*
 - *Gli scariche fognanti saranno convogliati in due impianti di smaltimento costituiti da due fosse IMHOFF con relativi impianti di subirrigazione opportunamente dislocati sul lotto di insediamento; il tutto in conformità del R.R. n. 26 del 12/12/2011.*

Resta inteso che in caso di eventuali interferenze con le infrastrutture di acquedotto e fognarie-depurative del Servizio Idrico Integrato, ne dovrà essere verificata la compatibilità, avvalendosi delle necessarie consultazioni presso il gestore AQP S.p.A. -

Agli atti non risultano pervenuti altri contributi dalle Autorità ambientali sopra richiamate entro i 30 giorni previsti dalla normativa vigente, ovvero entro la data di pubblicazione sul portale VAS dell'Unione dei Comuni Terra di Leuca Bis.

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art.4 della L.R. 44/2012, come novellato dalla legge regionale di semplificazione del 12 febbraio 2014, n.4, “*Ai comuni è delegato l'esercizio, anche nelle forme associative disciplinate dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, delle competenze per l'espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'art.8 per i piani o programmi approvati in via definitiva dai comuni, nonché per l'espletamento dei procedimenti di VAS di cui all'art. 9 e seguenti rivenienti da provvedimento di assoggettamento di piani o programmi di cui sopra* “. Tali procedimenti, secondo quanto disposto dal successivo comma 7bis, “[...] avviati dalla Regione alla data di entrata in vigore del presente comma, sono conclusi dai comuni, ad esclusione dei procedimenti di VAS

rivenienti da provvedimento di assoggettamento a VAS definiti in sede regionale”;

- con nota della Regione Puglia, a firma del dirigente del Servizio Ecologia, prot. 2162 del 28/02/2014, pervenuta presso il protocollo dell’Ente in data 04/03/2014 si comunicava che in virtù delle modifiche introdotte con L.R. n.4 del 12 Febbraio 2014 “Semplificazioni del procedimento amministrativo - Modifiche ed integrazioni alla L.R. n.11/2011, alla L.R. n.44/2012 e alla L.R. n.19/2013” e secondo quanto disposto dal comma 7 bis dell’art. 4 della L.R. n. 44/2012 i procedimenti succitati “avviati dalla Regione alla data di entrata in vigore del presente comma, sono conclusi dai comuni, ad esclusione dei procedimenti di VAS rivenienti da provvedimenti di assoggettamento a VAS definiti in sede regionale”;
- con verbale della Commissione Locale del Paesaggio n.2 del 05/05/2015, a seguito di deliberazione della Giunta dell’Unione dei Comuni “Terra di Leuca bis”, n. 2 del 14/04/2015, si procedeva all’individuazione, all’interno della Commissione locale per il paesaggio presso l’unione dei comuni, di una figura professionale con adeguata competenza tecnica e amministrativa in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale nelle procedure di VAS, così come previsto dalla normativa vigente regionale ovvero per i procedimenti rientranti nei casi di cui alla lettera a) e d) del comma 3 dell’art. 4 della L.R. n. 44/2012 e s.m.i.;

ATTESO che, nell’ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS cui il presente provvedimento si riferisce:

- l’Autorità Procedente è il Comune di Specchia;
- l’Autorità Competente è l’Ufficio VIA e VAS presso il l’Unione dei comuni di Terra di Leuca Bis, via San Giovanni BOSCO, facente capo all’Ing. Antonio SURANO, Responsabile del Procedimento di VIA e VAS, ai sensi del comma 2, art.4, della L.R. n.44 del 14 dicembre 2012;
- il presente Provvedimento di verifica, redatto dall’Unione dei comuni di Terra di Leuca Bis verrà pubblicato sull’Albo Pretorio, nonché sul BURP della Regione Puglia e sul sito web istituzionale dell’ufficio VAS regionale ai sensi del comma 5, art.8 della L.R. n. 44/2012;

VERIFICATA, con esito positivo, la sussistenza delle condizioni di esclusione, sulla base della documentazione presentata dall’autorità procedente, secondo quanto di seguito riportato.

La verifica di assoggettabilità a VAS si riferisce alla Variante ex art. 8 DPR 160/2010, al PUG vigente del Comune di Specchia, per la realizzazione di *“un complesso edilizio da destinare a piccolo villaggio albergo in Specchia, nell’area ubicata lungo la strada comunale “Mulicchio I”, così come depositata presso il Comune di Specchia e trasmessa con protocollo n°340 del 30.07.2015 all’Unione dei comuni, sulla base dei criteri previsti nell’Allegato i alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mrn.ii; più in dettaglio, il progetto si configura come segue.*

1. Inquadramento e caratteristiche generali dell’intervento.

La proposta progettuale oggetto del presente provvedimento riguarda la costruzione di un complesso edilizio da destinare a piccolo villaggio albergo in Specchia, nell’area ubicata lungo la strada comunale “Mulicchio I”, per conto della società Salenturist — one Sas di Musio Cosimo & C., con sede in Specchia alla via Salvo D’Acquisto.

L’intervento é finalizzato alla realizzazione di un insediamento a Specchia, Comune ormai confermato a vocazione turistica, per la costruzione di un piccolo villaggio-albergo costituito da piccole unità abitative composte da due vani dotate di servizio igienico e di cucina, sparse sul terreno in modo rado, con l’unico servizio in dotazione del complesso, costituito da una piccolo ristorante con annessa reception opportunamente dislocato.

L’area di intervento è distinta nel catasto terreni di Specchia al foglio 21 particella 35 estesa mq. 12.690, posta ad una distanza di circa Km 1,5 dal centro urbano di Specchia.

Come si evince dalle tavole di progetto (stralcio P.U.G. 1:5000 — Tavola n°3 — Iquadramento Urbanistico),

le aree interessate dal programma costruttivo proposto ricadono in una zona tipizzata "agricola E4".

Le destinazioni previste dal P.U.G. per tale zona non consentono la realizzazione dell'intervento di che trattasi e, pertanto, per la proposta avanzata, si è ricorso alla variante al PUG vigente, ai sensi dell'art. 8 del DPR n° 160/2010, in quanto detto strumento non individua aree che consentano la realizzazione dell'insediamento turistico di che trattasi.

2. Contesto territoriale e vincolistico.

Comportando l'intervento proposto una variazione della destinazione di zona prevista dal P.U.G., induce una soluzione univoca per tutta l'area in oggetto.

Risultano necessarie pertanto le informazioni relative all'intervento in questione in relazione ad altri strumenti urbanistici, ciò ovviamente con l'obiettivo di trovare le reciproche influenze relative ad alcuni comparti ambientali quali i rifiuti, l'aria, il comparto idrico ecc.

Quanto sopra consente di portare in evidenza l'influenza tra il progetto interessato ed i seguenti piani:

- Piano Territoriale di Coordinamento provinciale(PTCP);
- Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia (PPTR), definitivamente approvato con delibera di G.R. n. 176 del 16/02/2015.

Si tratta in definitiva di relazionare gli obiettivi dell'intervento con gli obiettivi dei succitati piani per verificarne la coerenza.

Entrambe i piani, di livello superiore al PUG, non presentano vincoli, per l'area oggetto di intervento. Né tantomeno l'intervento in oggetto, risulta essere incompatibile rispetto alle previsioni di detti strumenti di pianificazione provinciale e regionale.

Con riferimento al PPTR si evidenzia che l'intervento pur non interessando Beni Paesaggistici, ricade in area caratterizzata da ulteriori contesti paesaggistici, come segue:

Struttura idrogeomorfologica:

- componenti geomorfologiche ASSENTI
- componenti idrologiche PRESENTI (UCP)

Struttura ecosistemica e ambientale:

- componenti botanico vegetazionali ASSENTI
- componenti delle aree protette e dei siti naturalistici ASSENTI
- componenti della struttura antropica e storico culturale:
- componenti culturali e insediatine PRESENTI(UCP) - componenti dei valori percettivi ASSENTI

Per quanto sopra, l'intervento è soggetto ad accertamento di conformità paesaggistica. L'intervento in oggetto inoltre:

- non ricade all'interno di alcuna Zona di Protezione Speciale e Sito di Importanza Comunitaria;
- non ricade in aree del PAI (Piano Assetto Idrogeologico);
- non ricade nel Piano di Tutela delle Acque (PTA).

3. Componenti ambientali interessate dal progetto.

Le componenti ambientali ed i sistemi ambientali direttamente interessati dal progetto risultano i seguenti:

1. Comparto aria che contiene i sottosistemi: inquinamento acustico, energia, emissioni di inquinanti ecc.;
2. Comparto idrico che contiene i sottosistemi; acque sotterranee; reti idriche, impianti depurativi di reflui civili ed i consumi e fabbisogni idrici da acquedotto;
3. Sistema energia che contiene i sottosistemi: energia per le unità produttive con i relativi consumi;
4. Sistema Rifiuti che contiene i sottosistemi rifiuti solidi urbani oltre ad un quantitativo scarsamente significativo, di rifiuti non pericolosi e piccolissime quantità di rifiuti quali i RAEE, le batterie, le pile ecc. derivanti dagli uffici ecc.;
5. Sistema suolo e sottosuolo che contiene come sottosistemi la geologia e geomorfologia, l'idrogeologia con

la vulnerabilità della falda ed eventualmente il sistema vegetazionale, la fauna e flora e la qualità paesaggistica.

Secondo quanto indicato nel Rapporto Ambientale Preliminare e nelle “conclusioni” dello stesso, inerenti la verifica di coerenza interna ed esterna, nonché gli impatti ambientali esercitati dal progetto nelle varie fasi sulle componenti ambientali, si ritiene che *il progetto proposto* non comporti impatti ambientali significativi sull’ambiente, inteso come *sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici* (art. 5, comma 1, lettera c, D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e debba, pertanto, essere escluso dalla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., fermo restando il rispetto della normativa vigente e a condizione che siano rispettate tutte le condizioni e le prescrizioni espresse dagli enti competenti di cui sopra.

Si promuova inoltre l’edilizia sostenibile secondo i criteri di cui alla L.R. n. 13/2008 “norme per l’edilizia sostenibile”, con specifico riferimento ai materiali edili utilizzati, al risparmio energetico, all’uso di materiali riciclati e recuperati, alle misure di risparmio idrico.

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, che qui si intende integralmente richiamato, di poter provvedere, con il presente atto:

- a dichiarare assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica e, conseguentemente, di dover escludere dall’assoggettabilità alla procedura di VAS di cui agli articoli 9-15 della L.R. n.44/2012 la Variante di cui in oggetto ai sensi del combinato disposto dal Regolamento Regionale n.18 “Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n.44 (*disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica*), concernente piani urbanistici e programmi comunali”;
- a demandare al Comune di Specchia, in qualità di autorità procedente, l’assolvimento degli obblighi di competenza;

RITENUTO, altresì, di dover precisare che il presente provvedimento:

- è adottato ai sensi della normativa vigente al momento dell’avvio del relativo procedimento, come disposto all’art. 21, comma 1, della Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica” pubblicata sul BURP n. 183 del 18.12.2012;
- è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS del **“Progetto di costruzione di un complesso edilizio da destinare a piccolo villaggio albergo in Specchia, nell’area ubicata lungo la strada comunale “Mulicchio I”**
- non esonera l’autorità procedente o. il proponente dall’acquisizione di autorizzazioni, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, con particolare riferimento alle procedure di VIA e verifica di assoggettabilità a VIA. ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, qualora ne ricorrano le condizioni per l’applicazione;
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al piano in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli Enti preposti ai controlli di compatibilità previsti dalla normativa vigente nel corso del procedimento di approvazione delle stesse, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
- la pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L.241/90 e ss.mm.ii. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ed il trattamento dei dati sensibili e giudiziari;

VISTO il D.Lgs.vo 152/2006 e ss_mm.ii.;

VISTO il Regolamento Regionale n.18 del 09 ottobre 2013;

VISTA la L.R. n.44 del 14 dicembre 2012;

VISTA la L.R. n.4 del 12 febbraio 2014;

VISTA la Deliberazione di Giunta dell’Unione “Terra di Leuca bis”, n. 2 del 14/04/2015;

Tutto ciò premesso il Responsabile dell'Ufficio VAS e VIA,

DETERMINA

1. di dichiarare le premesse, che qui si intendono integralmente riportate, parte integrante del presente provvedimento;
2. di dichiarare assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica e, conseguentemente di dover escludere dall'assoggettabilità alla procedura di VAS di cui agli articoli 9-15 della L.R. 44/2012 per il ***"Progetto di costruzione di un complesso edilizio da destinare a piccolo villaggio albergo in Specchia, nell'area ubicata lungo la strada comunale "Mulicchio I",*** (autorità procedente: Comune di Specchia), di cui in oggetto, ai sensi del combinato disposto dal Regolamento Regionale n.18 "Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n.44 (*disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica*), concernente piani e programmi urbanistici comunali", per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate, integrando laddove necessario gli elaborati scritto-grafici prima dell'approvazione definitiva del progetto;
3. di dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento;
4. di demandare al Comune di Specchia, in qualità di Autorità procedente, ogni adempimento di competenza;
5. di trasmettere il presente provvedimento all'Autorità procedente (Comune di Specchia), a cura dell'Ufficio VIA/VAS; di trasmettere il presente provvedimento: al Responsabile del Settore Affari Generali dell'Unione dei comuni di Terra di leuca bis per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'unione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, per la trasmissione all'Ufficio VIA/ VAS della Regione Puglia per quanto eventualmente di competenza e per la sua pubblicazione sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente ed all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP. Il sottoscritto, Responsabile dell'Ufficio VAS e VIA attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che tale provvedimento, dallo stesso predisposto su n.8 facciate, ai fini degli adempimenti di competenza da parte del Responsabile del Settore Urbanistica ed Assetto del Territorio dell'Autorità Procedente, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile del Procedimento VAS e VIA
Ing. Antonio SURANO